



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0030172-P-30/07/2024

Alle Regioni

ABRUZZO

LAZIO

MARCHE

UMBRIA

Agli Uffici Speciali per la
Ricostruzione

Ai Comuni in elenco

Oggetto: LINEE GUIDA per l'applicazione delle Ordinanze del Commissario n. 142/2023 e 169/2024.

Con l'ordinanza commissariale n. 169 del 9 febbraio 2024 (art. 2, comma 1) è stato fissato il termine definitivo del **30 giugno 2024** per la presentazione delle domande di contributo - *complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa* - per **edifici gravemente danneggiati da parte di coloro "che fruiscono del contributo per l'autonoma sistemazione, dell'assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché in immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall'articolo 105 del Testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. c), della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, altresì formalizzate in forma semplificata"**.

Sono esclusi, ai sensi della richiamata ordinanza, "i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020".

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. **06 67799200**

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00187 Roma tel. **06 67795118**

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. **0746 1741925**

comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Con **OCDPC 1073 del 26 febbraio 2024**, è stato fissato al **5 luglio 2024** il termine della dichiarazione per l'anno 2024 di cui all'articolo 1, comma 9, della OCDPC n. 614/2019 da presentarsi mediante procedura informatizzata (piattaforma SEM).

L'art. 2, comma 1 dell'ordinanza 142 del 30 maggio 2023 dispone *"1. Per l'integrazione e il completamento delle domande di contributo semplificate, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1-bis, dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, come introdotto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, il termine ultimo è fissato alla data del 30 giugno 2024, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020.*

2. Nel caso di edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il termine per la presentazione della domanda di contributo è di centocinquanta giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa.

3. Nel caso in cui non sia possibile, in ragione di comprovati e documentati impedimenti indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento, il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici è di centocinquanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva.

4. Nel caso di edifici di proprietà mista, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori economici, si seguono i termini stabiliti per la realizzazione degli appalti nella ricostruzione pubblica".

Come noto, l'articolo 11 del **D.L. 2 luglio 2024 n. 24** ha introdotto, tra le altre, le seguenti misure:

- la cessazione a far data dal 1° settembre 2024 del contributo per l'autonoma sistemazione;
- l'introduzione, senza soluzione di continuità, quindi dal **1 settembre**, di una nuova misura denominata *"Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione"* in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati in conseguenza degli eventi sismici, e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione;
- l'attribuzione al Commissario Straordinario della potestà di stabilire i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, con apposite ordinanze.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Alla luce delle sopra richiamate disposizioni, è necessario procedere agli opportuni controlli verificando se i soggetti che hanno presentato per l'anno 2024 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 9, della OCDPC n. 614/2019 mediante procedura informatizzata (piattaforma SEM), abbiano anche presentato, per gli edifici gravemente danneggiati, domande di contributo *“complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa”*, come prescritto dall'ordinanza commissariale n. 169 del 2024, all'art. 2, comma 1 (piattaforma Ge.Di.Si). La presentazione della domanda di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 169/2014 costituisce infatti il presupposto per il mantenimento *del contributo per l'autonoma sistemazione, dell'assistenza abitativa in SAE, MAPRE, in immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché in immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici.*

Tale controllo non può che essere operato attraverso l'incrocio dei dati. Per agevolare e facilitare i controlli e le verifiche, la struttura del Commissario straordinario sta predisponendo le opportune integrazioni alle piattaforme utilizzate. Saranno valorizzate le informazioni utili all'incrocio, fermo restando che è rimessa alla collaborazione tra USR e Comuni la soluzione della variegata casistica già in altre analoghe occasioni riscontrata nella pratica.

In ogni caso, il comune territorialmente competente, in riferimento alle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti per il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione (scadenza del termine del 5 luglio 2024) - ordinanze del capo del dipartimento della protezione civile nn. 388/2016 e seguenti (*art. 1 ocdpc n. 614/2019 e ss.mm.ii, art. 1 c. 5 ocdpc n. 1073/2024*) - è tenuto a verificare:

- l'avvenuta presentazione tramite la piattaforma Ge.Di.Si della domanda di contributo entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento;
- la sussistenza di una delle cause impeditive di cui si dirà di seguito;
- la sussistenza dell'impedimento oggettivo alla presentazione di cui si dirà di seguito.

Qualora la suddetta verifica dia esito negativo il comune procede con la sospensione dei benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 1 dell'O.C.D.P.C. del 23/06/2022, n. 899.

Le **cause impeditive** alla presentazione della richiesta di contributo entro il termine perentorio **del 30 giugno 2024** (stabilito dall'art. 2, comma 1 ordinanza 169/2024), su edifici con danni gravi, sono individuate dalla normativa vigente come di seguito:

- a) immobili **oggetto di delocalizzazione** obbligatoria ai sensi dell'art. 23 del TURP, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva;
- b) immobili per i quali in ragione di **comprovati e documentati impedimenti** oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- c) edifici **di proprietà mista**, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa;
- d) immobili oggetto di **specifica rinuncia** al contributo ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, (cosiddetto superbonus rafforzato);
- e) edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti **in piani attuativi o in programmi** straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. **(ORD. 169/2024)**

Nell'ipotesi di cui alla lett. b) **gli impedimenti oggettivi** alla presentazione della domanda sono stati ulteriormente esplicitati nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 9, OCDPC n. 614/2019:

- b1 - Impedimenti di natura geomorfologica che non consentano l'accesso all'edificio danneggiato ovvero al sito ove lo stesso debba essere ricostruito e le conseguenti attività tecniche propedeutiche alla progettazione*
- b2 - Impedimenti di natura amministrativa o giudiziaria che impediscano il formarsi della manifestazione di volontà del proprietario ovvero dei proprietari indispensabile all'adozione delle fasi propedeutiche dell'istanza di contributo, quali quelle relative all'individuazione del professionista da incaricare, all'approvazione degli elaborati progettuali ecc...*
- b3 - Impedimenti indotti da provvedimenti sospensivi della pubblica amministrazione, ovvero derivanti dalla necessità di attendere la conclusione di procedimenti amministrativi dai quali possano emergere indirizzi e prescrizioni indispensabili ai fini di una progettazione conforme sotto il profilo tecnico ed amministrativo*
- b4 - Altri casi in cui sussistono specifiche e documentate ragioni di impedimento a presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione; nella domanda devono essere specificate le cause.*

Con le "Note esplicative per l'attuazione dell'articolo 2 dell'Ordinanza n.123/2022 – Impedimenti oggettivi alla presentazione della richiesta di contributo per la ricostruzione", reperibili nel sito del Commissario al seguente link <https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/Note-esplicative-per-lattuazione-dellarticolo-2-Ord-123-2022.pdf>, sono state ulteriormente chiarite le cause impeditive alla presentazione della domanda di contributo.

In presenza delle cause elencate ai punti precedenti - a), b), c), d), e) - si ritiene che il Comune non debba svolgere particolari valutazioni, in quanto le cause sono state considerate oggettivamente impeditive alla presentazione della domanda; solo nel caso residuale di cui al precedente punto b4), si rileva la necessità di adeguata istruttoria da parte del Comune per valutare la ricorrenza, nel caso concreto, di specifiche e documentate ragioni di impedimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Per l'ipotesi contemplata dalla precedente lettera d) (cosiddetto superbonus rafforzato), stante la complessità dovuta alla rapida successione delle disposizioni che regolano la materia, saranno emanate apposite e separate linee – guida.

Ricordato che le finalità di tutte le disposizioni in commento sono l'accelerazione del processo di ricostruzione e il migliore utilizzo delle risorse pubbliche a questa destinate, gli Uffici speciali per la Ricostruzione, nello svolgere le istruttorie di competenza, si atterranno ai seguenti moduli procedurali, schematizzati nel diagramma allegato (allegato 1).

1) Domanda “semplificata” (articolo 2, comma 1 bis dell'ordinanza 123 del 2023) o “completa”, per danni gravi connessa a misure di assistenza abitativa, **non integrata entro il 30/06/2024**

L'USR emana il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis L 241/1990, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.

Il Comune prende atto del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis L 241/1990 e sospende il CAS.

Se, all'esito del termine, non perviene l'integrazione, l'USR emette il decreto di improcedibilità della domanda.

Se, al contrario, perviene l'integrazione e sono accolte le controdeduzioni, l'USR, avvisato il Comune, definisce positivamente l'istruttoria. A partire da tale data il Comune riprende l'erogazione del CAS.

2) Domanda “semplificata” (articolo 2, comma 1 bis dell'ordinanza 123 del 2023) o “completa”, danni gravi connessa a misure di assistenza abitativa, **integrata entro il 30/06/2024**

L'USR esegue l'istruttoria e il Comune prosegue nella erogazione del CAS.

L'USR valuta se l'integrazione è completa o necessita di ulteriori produzioni; queste ultime possono essere richieste solo una volta. Se la pratica risulta non accoglibile l'USR emana il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis L 241/1990, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.

Il Comune prende atto del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis L 241/1990 e sospende il CAS.

Se, all'esito del termine, non perviene l'integrazione, l'USR definisce negativamente l'istruttoria.

Se, al contrario, perviene l'integrazione e sono accolte le controdeduzioni, l'USR, avvisato il Comune, definisce positivamente l'istruttoria. A partire da tale data il Comune riprende l'erogazione del CAS.

3) Nuova domanda “completa” danni gravi connessa a misure di assistenza abitativa, **presentata entro il 30/06/2024**

L'USR esegue l'istruttoria e il Comune prosegue nella erogazione del CAS.

L'USR valuta se la domanda è completa o necessita di integrazioni; quest'ultime possono essere richieste solo una volta. Altrimenti, se la pratica risulta non accoglibile l'USR emana il preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis L 241/1990, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.

Il Comune prende atto del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis L 241/1990 e sospende il CAS.

Se, all'esito del termine, non perviene l'integrazione, l'USR definisce negativamente l'istruttoria. Se, al contrario, perviene l'integrazione e sono accolte le controdeduzioni, l'USR, avvisato il Comune, definisce positivamente l'istruttoria. A partire da tale data il Comune riprende l'erogazione del CAS.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

E' importante evidenziare che, in tutti i casi finora riportati (sub 1), sub 2) e sub 3)) se l'USR emette un preavviso di rigetto di cui all'articolo 10 bis L 241/1990, la misura di assistenza abitativa deve essere sospesa fino alla definizione dell'istruttoria da parte dell'USR. Se la definizione è positiva (accoglimento delle controdeduzioni) l'erogazione del CAS riprende dalla data dell'atto che riavvia l'istruttoria; se la definizione è negativa, il CAS rimane sospeso.

Per tali ragioni gli USR sono tenuti a comunicare immediatamente al Comune competente per territorio l'adozione degli atti emanati ai sensi dell'articolo 10 bis L 241/1990, così come gli atti che dispongono la definizione positiva dell'istruttoria.

Il Commissario Straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Allegato 1.

